



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,**

in persona dei magistrati

- 1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
- 2) Dr. Ettore Scisci - Consigliere
- 3) Dr. Franco Morea - Consigliere

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 366 del ruolo generale anno 2018,  
riservata per la decisione all'udienza del 14.2.2020

tra

D'Arcangelo Luigi, rappresentato e difeso con il patrocinio a carico dell'Erario  
dall'avv. Mauro Cipriani, giusta mandato in calce all'atto di appello

Appellante

e



Sisci Elena, rappresentata e difesa dall'avv Angelo Chiulli, giusta mandato in calce alla  
comparsa di costituzione Appellata

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'avv. Cipriani per l'appellante ha chiesto, in totale riforma dell' ordinanza ex art 702 ter cpc impugnata, la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale adito per essere la controversia devoluta ad arbitri; in subordine rigettarsi la domanda attrice, con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi in suo favore per il primo grado ed attribuire all'Erario per la fase di appello

L'avv Chiulli per l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con responsabilità aggravata ex art 96 cpc e vittoria di spese, da distrarsi in suo favore .

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione datata 10.9.2018, D'Arcangelo Luigi interponeva appello avverso l'ordinanza ex art 702 ter cpc , emessa dal Tribunale di Taranto in data 20.7.2018 nel procedimento RG 6675/2016, con cui era stato condannato al pagamento in favore di Sisci Elena della somma di E 2409,75 oltre accessori e spese di lite .

Nell'atto di appello si insisteva innanzitutto sull' eccezione di difetto di giurisdizione ( rectius competenza ) del Tribunale adito per essere stata la controversia riservata alla cognizione di arbitri, come da apposita clausola compromissoria contenuta nel contratto di locazione immobiliare che aveva dato luogo alla presente causa; nel merito si sosteneva l'infondatezza della domanda attrice .

L'appellata si costituiva anche in questa fase, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata ed ulteriore vittoria di spese .



La causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 14.2.2020, con concessione dei termini ordinari per scritti difensivi .

L'appello appare fondato e merito accoglimento .

Va infatti dichiarato il difetto di competenza del Tribunale adito, tempestivamente sollevato dall'odierno appellato nella sua comparsa costituzione nel giudizio in primo grado, in presenza della clausola arbitrale contenuta nel contratto di locazione da cui è scaturita la presente controversia .

Va a tal proposito ricordato che le controversie locatizie possono ben essere commesse ad arbitri e che, a seguito della riforma dell'arbitrato di cui al D.Lvo n. 40/2006, i rapporti tra AGO ed arbitri sono stati configurati come questione di competenza e non di giurisdizione ( art 819 ter cpc ), essendosi espressamente previsto che la "competenza degli arbitri" deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e che la sentenza con la quale il Giudice afferma o nega la propria competenza è impugnabile con regolamento di competenza. Nella specie, il D'Arcangelo, costituendosi tempestivamente nel giudizio di merito con comparsa di risposta del 15.12.2016, ha innanzitutto eccepito la presenza della clausola compromissoria, ma il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto tardiva tale eccezione, non avendola la parte sollevata nell'ambito dell'ATP proposto dalla Sisci per far accertare i danni presenti nel locale rilasciato al termine della locazione .

Così opinando, il Giudice di primo grado non ha tenuto conto che la competenza arbitrale, ai sensi dell'art 818 cpc ( cfr anche l'art 669 quinquies cpc ), è esclusa per i procedimenti cautelari, tra i quali rientra l'ATP, sicchè in tale sede il convenuto non poteva certo paralizzare l'azione urgente eccependo la competenza arbitrale e, se l'avesse fatto, sarebbe rimasto soccombente; di conseguenza non può certo ritenersi che abbia prestato acquiescenza alla competenza dell'AGO non avendo eccepito in sede cautelare la presenza della clausola arbitrale .



Va in conclusione dichiarato il difetto di competenza del Tribunale adito, in presenza di clausola arbitrale perfettamente valida ed operante, contenuta nel contratto di locazione; l'accoglimento di tale motivo di appello assorbe tutti gli altri .

Le spese di lite, regolate come da dispositivo, non possono che seguire la soccombenza, con la precisazione che quelle di primo grado possono essere distratte in favore dell'avv Cipriani, dichiaratosi anticipatario, mentre quelle del presente grado vanno attribuite all'Erario, essendo stato ammesso l'appellante al gratuito patrocinio; appare infine equo compensare tra le parti le spese dell'ATP, cui il D'Arcangelo non si è opposto, con ripartizione al 50% del costo della CTU ivi espletata .

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, così provvede, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata ordinanza ex art 702 ter cpc :

1. Dichiara il difetto di competenza del Tribunale, in presenza di clausola arbitrale contenuta nel contratto di locazione per cui è causa ;
2. Condanna l'appellata Sisci Elena al pagamento in favore di D'Arcangelo Luigi delle spese del giudizio di merito di primo grado, che liquida in E 1.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e RSG al 15% e con distrazione in favore dell'avv Mauro Cipriani, dichiaratosi anticipatario ; compensa tra le parti le spese dell'ATP e pone in pari misura a carico delle stesse il costo della CTU ivi espletata ;
3. Condanna altresì l'appellata al pagamento in favore dell'Erario delle spese della presente fase, pari a quelle prenotate a debito per esborsi ed anticipazioni oltre ad E 1000,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge e di tariffa .



Così deciso in Taranto in data 15.7.2020, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte  
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto .

Il Presidente est.

dott. Pietro Genoviva

